

# *La contrattazione integrativa di istituto 2020-2021*

3 dicembre 2020

Fabio Cannatà – Fabio Foddai

*Alcune domande...*

*... ma prima qualche  
punto di riferimento*



*Il perimetro  
delle relazioni  
sindacali*

# **Art. 40 D. lgs. 165/2001**

## **-Legge/CCNL**

**-CCNI**

**-CIR**

**-CCI**



# CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018 art. 22 c. 4

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

# CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018 art. 22 c. 4

- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

# CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018 art. 22 c. 4

- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

*1) il bonus per i docenti è  
stato abolito?*

# L. 160/2019 art. 1 c. 249

«Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1,  
**comma 126**, della legge 13 luglio 2015, n.107, già  
confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta  
formativa, sono utilizzate dalla contrattazione  
integrativa in favore del personale scolastico, **senza**  
**ulteriore vincolo di destinazione**»

# L. 107/2015 art. 1 c. 126

«Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **un apposito fondo**, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»

# L. 107/2015 art. 1 c. 127

«Il **dirigente scolastico**, sulla base dei criteri individuati dal **comitato per la valutazione dei docenti**, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, **assegna** annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione»

## L. 107/2015 art. 1 c. 128

«La somma di cui al comma 127, definita **bonus**, è destinata a valorizzare

il **merito del personale docente**

di ruolo nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria»

# CCNL 2016-2018 art. 22 c. 4 lett. c4

«i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015»

# CCNI MOF 31 agosto 2020

“Art. 2 c. 1 [...] Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2020, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare **le attività e gli impegni svolti** dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2.

c. 2 I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto [...] sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa”.

# Prima e dopo la L. 160/2019

## PRIMA

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

**2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. ... corrispondono a € ..... (soltanto se la consistenza delle risorse è nota)**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018

## DOPO

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

**2. Per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. ... le risorse individuate corrispondono a € .....**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

# Prima e dopo la L. 160/2019

**IL 'BONUS' NON È STATO ELIMINATO**

(Legge 107/2015 art. 1 cc. 126-128; CCNL 2016-2018 art. 22  
c. 4 lett. c 4)

**IL DS PRESENTA LA SUA PROPOSTA E LA SOSTIENE**

**IL DS PUÒ LEGITTIMAMENTE PROPORRE ANCHE UN  
INCREMENTO**

# In sintesi: COSA NON VA FATTO

- non** va messo in discussione lo stanziamento, nella **proposta del ds**, di una quota del fondo MOF per valorizzare il merito dei docenti
- non** vanno contrattati i criteri di accesso al bonus
- non** vanno contrattati i docenti destinatari dei compensi, il loro numero e la quantificazione del compenso del singolo

# In sintesi: COSA VA CONTRATTATO

- la consistenza della quota da destinare alla valorizzazione dei docenti (di ruolo e supplenti annuale o sino al termine delle attività didattiche) ex L. 107/2015 art. 1 cc. 126-128 sulla base della Legge 160/2019, art. 1, c. 249
- i “criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale” e non le somme da attribuire al singolo

*2) il Comitato di  
valutazione non esiste  
più?*

# Art. 11 D. lgs. 297/1994

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: [...]
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: [...]
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.

# Il bonus premiale

**Comitato di valutazione:** criteri di individuazione

**Contrattazione di istituto:** criteri generali per la determinazione dei compensi

**Dirigente scolastico:** individuazione dei docenti; determinazione di compensi; attribuzione dei compensi con motivazione al destinatario

# *3) I criteri per la valorizzazione degli ATA?*

# CCNL 2016-2018 art. 22 c. 4 lett. c4

**«i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015»**

# CCNI MOF 31 agosto 2020

“Art. 2 c. 1 [...] Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2020, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare **le attività e gli impegni svolti** dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2.

c. 2 I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto [...] sono individuate dalla Contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa”.

*4) Il DSGA accede al  
fondo per il salario  
accessorio?*

# Accesso al fondo del DSGA

***CCNL 2006-2009 (e Sequenza 25 luglio 2008)***

- 1) indennità di direzione (art. 56 c. 1);
- 2) compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti nazionali e/o europei (art. 89).

*5) La DDI è materia per il  
contratto integrativo?*

# Il CCNI sulla ddi

Ipotesi di CCNI es art. 2 c. 3-ter D.L. 22/2020

(= L. 41/2020)

Sottoscritta solo da 3 OO.SS.

Nota MI 1934/2020 (26 ottobre)

Nota MI 2002/2020 (9 novembre)

## **Il CCNI sulla ddi: art. 2 quote orarie settimanali minime di lezione**

«il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente» (c. 1)

## Il CCNI sulla ddi: art. 2 quote orarie settimanali minime di lezione

«Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalla Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline» (c. 2)

## CCNL 2006-2009 : art. 28 c. 5 Attività di insegnamento

«Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, **l'attività di insegnamento** si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali»

## Il CCNI sulla ddi: art. 3 ripartizione dell'orario di lavoro del docente

«Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'art. 2 in modalità **sincrona** al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe» (c. 2)

## Il CCNI sulla ddi: art. 6 rilevazione delle presenze

«Ai fini delle rilevazione delle presenze del personale  
e degli allievi è utilizzato il registro elettronico»

## Il CCNI sulla ddi: Nota MI 2002/2020

«Sulla base dell'articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, **con gli eventuali recuperi**, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI»

## Il CCNI sulla ddi: Nota MI 2002/2020

«Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti»

## *6) Cosa si contratta in materia di sicurezza?*

CCNL 2016-2018 art. 22 c. 4 lett. c1

c1) **l'attuazione** della normativa in materia  
di sicurezza nei luoghi di lavoro

# 7) *Se non si raggiunge l'accordo?*

# CCNL area istruzione e ricerca 2016-2018 art. 7 c. 7

Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 22 c. 4  
punti **c2, c3, c4**

ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, **fino alla successiva sottoscrizione** e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo

il termine di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 **è fissato in 45 giorni**, eventualmente prorogabili di ulteriori 45

# Perché non si è raggiunto l'accordo?

Importante il verbale del mancato  
accordo con le motivazioni

# L'inizio della sessione negoziale

La data in cui la parte pubblica  
consegna la proposta di contratto alla  
parte sindacale

## CCNL 2016-2018 art. 22 c. 7 [...]

la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata **entro il 15 settembre** e la durata della stessa [...] non può comunque protrarsi **oltre il 30 novembre**.

*8) Che succede se firma  
solo la RSU o se la Rsu è  
decaduta?*

# Se firma la RSU

Se l'ipotesi di contratto è stata  
sottoscritta dalla RSU,  
si può considerare l'ipotesi stessa validamente  
sottoscritta

# Se la RSU è decaduta

ARAN, Nota n.1702 del 15.02.2002

L'art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.

In sede locale vale il principio generale del **raggiungimento del maggior consenso possibile** la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che consentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse.

Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che, come precisato al punto 1, decidono al loro interno a maggioranza.

Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni "a verbale".

In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole Amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento.

*9) Se c'è un rilievo dei  
revisori?*

# CCNL 2016-2018 art. 7 c. 8

Il **controllo** sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'**organo di controllo competente** ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.

A tal fine, l'**Ipotesi** di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla **relazione illustrativa** e da **quella tecnica**, è inviata a tale organo **entro dieci giorni** dalla sottoscrizione.

In caso di **rilievi** da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa **entro cinque giorni**.

Trascorsi **quindici giorni** senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla **sottoscrizione del contratto**.

*10) È possibile la  
contrattazione  
da remoto?*

# La firma del contratto

Firma digitale

Dichiarazione della sottoscrizione

Firma autografa su copia ‘itinerante’

*Grazie a tutti per l'attenzione  
e  
buon lavoro!*